

0.0 SOMMARIO

0.0 SOMMARIO	1
1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3.0 TERMINI E DEFINIZIONI	3
4.0 FINALITA' DELLE VERIFICHE SECONDO D.P.R. 162/99 s.m.i.	5
5.0 PERSONALE IMPIEGATO	5
6.0 OBBLIGHI	5
6.1 Obblighi del proprietario / legale rappresentante dettati dal D.P.R. 162/99 e s.m.i.	5
6.2 Obblighi del committente	5
6.3 Obblighi del manutentore	6
7.0 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGHI DI leS	7
8.0 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	8
9.0 RICHIESTA DI VERIFICA STRAORDINARIA A CURA DEL COMMITTENTE (Art.14 DPR162/99 smi)	9
10.0 DISDETTA	9
11.0 DISTRIBUZIONE	10
12.0 TARIFFE E FATTURAZIONE	10
13.0 PROCEDURA DI RICORSO / RECLAMO DA PARTE DEL CLIENTE	10
14.0 RICUSAZIONE	11
15.0 MODIFICHE	11
16.0 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	11
17.0 PRIVACY	11
18.0 DIRITTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE ACCREDIA	11
19.0 FORO COMPETENTE	11

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate dalla leS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.r.l. (nel seguito leS), per il servizio di verifica su impianti elevatori, così come definiti nell'art.3) del presente regolamento, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni (Art.1 Capo 1 D.P.R. 162/99 s.m.i.) e relativi componenti (elencati in All. IV al D.P.R. 162/99 s.m.i.) e precisa gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare ai fini del rispetto delle disposizioni del D.P.R. 162/99 e smi per il mantenimento in sicurezza degli ascensori, nonché le regole, condizioni, diritti e doveri delle parti.

Un estratto del presente regolamento è sintetizzato nelle clausole contenute nella modulistica di richiesta fornita al richiedente.

leS opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti. Essa non svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relativi componenti o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di verifica ispettiva.

leS esegue in proprio le attività di ispezione inerenti al D.P.R. n. 162/99 s.m.i., che ha accettato contrattualmente di effettuare.

Al completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un verbale di ispezione indicante il riferimento alla normativa applicata.

Con il presente regolamento leS conferma il proprio operato nell'ambito dell'attività ispettiva a quanto previsto dalle procedure prescritte dal D.P.R. n. 162/1999 s.m.i..

Nel dettaglio le attività/servizi cui si applica il presente regolamento sono:

- Verifiche periodiche biennali (Art. 13 del D.P.R. 162/1999 s.m.i.);
- Verifiche straordinarie (Art. 14 del D.P.R. 162/1999 s.m.i.).

La leS eroga tali servizi in qualità di Organismo Notificato rispondente ai requisiti dell'art.9 del D.P.R. 162/99 s.m.i.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali normative tecniche applicabili come riferimento per gli ascensori sono (l'elenco non è esaustivo) :

- D.P.R. n. 1497 del 29/05/1963;
- D.M. n. 1635 del 28/05/1979;
- D.M. n. 587 del 09/12/1987;
- D.P.R. n. 268 del 28/03/1994;
- Norme armonizzate serie EN 81 e UNI EN 10411 (per le straordinarie);
- D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e s.m.i. nonché D.P.P. n.7/2012;
- Direttiva Ascensori 2014/33/UE in sostituzione della 95/16/CE abrogata a decorrere dal 20/04/2016;
- Direttiva 2006/42/CE.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ascensore

Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Verrà identificati di seguito con il termine **impianto**.

Montacarichi

Un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

Verrà identificati di seguito con il termine **impianto**.

Piattaforme elevatrici per disabili

Apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

Verrà identificati di seguito con il termine **impianto**.

Supporto del carico

La parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

Componenti di sicurezza

I componenti elencati nell'allegato IV del D.P.R. 162/99 e s.m.i. ed elencati nell'allegato III della direttiva 2014/33/UE.

Commercializzazione

La prima immissione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.

Dichiarazione UE di conformità

Documento mediante la quale l'installatore/fabbricante o il suo mandatario dichiara la conformità del componente di sicurezza/ascensore alle disposizioni della direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui al punto 5 degli allegati All.V e VIII della direttiva 2014/33/UE.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

Messa in esercizio

La prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza.

Installatore

Il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione UE di conformità.

Manutentore

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato, di seguito identificato con il termine manutentore.

Organismo Notificato / autorizzato

Organismi in possesso di certificato di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008 e dei requisiti minimi di cui all'allegato VII D.P.R. 162/99 e s.m.i. e degli altri requisiti stabiliti dalla direttiva MISE del 13 dicembre 2017.

L'organismo è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e viene notificato alla Comunità Europea.

Cliente

Il proprietario dello stabile dove è installato l'ascensore o il suo legale rappresentante. Il responsabile dell'impianto di seguito verrà indicato con il termine **committente**.

Ispettore leS

Tecnico qualificato da leS in possesso dei requisiti di competenza riconosciuti e iscritto all'ordine degli ingegneri.

Non conformità

Condizione di mancato soddisfacimento di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento, sulla base di evidenze oggettive, che pone dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) fissati dalla Direttiva di riferimento e che pregiudicano l'utilizzo dell'impianto in sicurezza.

Osservazione

Condizione di mancato soddisfacimento di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento, sulla base di evidenze oggettive, che non pone dubbio significativo circa il rispetto dei RES fissati dalla Direttiva di riferimento e che pur non pregiudicano l'utilizzo dell'impianto in sicurezza necessitano di una azione correttiva finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile).

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

4. FINALITA' DELLA VERIFICA SECONDO D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Durante la verifica l'ispettore leS fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

5. PERSONALE IMPIEGATO

leS si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

La procedura "PR 01 – Qualifica degli ispettori" precisa i requisiti da soddisfare e le modalità operative seguite.

6. OBBLIGHI

6.1 OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE DETTATI DAL D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni ai sensi art.13 D.P.R. 162/99 s.m.i. (oppure entro 3 anni, per i soli ascensori installati nella Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi del D.P.P. n.7/2012), nonché a sottoporre l'ascensore a verifica straordinaria ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 162/1999 e smi al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- 1) verifica periodica con esito negativo
- 2) modifiche apportate all'impianto (di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) D.P.R. 162/1999 e smi)
- 3) incidenti di notevole importanza (anche se non seguiti da infortuni)
- 4) verifica straordinaria di attivazione (nel caso in cui la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto avvenga oltre il limite temporale di sessanta giorni);

6.2 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente fornisce all'ispettore leS i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

A supporto del committente sarà cura di leS richiedere l'assistenza della ditta di manutenzione (tale attività non costituisce però obbligo per leS), in caso di difficoltà nell'organizzazione dell'attività, non dipendenti dalla volontà di leS, è richiesto l'intervento del committente al fine del coinvolgimento del manutentore.

Il committente dovrà richiedere il servizio di verifica a leS solo per impianti regolarmente messi in esercizio, secondo la legislazione pertinente.

Per impianti conformi alla legislazione previgente ai decreti di recepimento delle direttive comunitarie 95/16/CE, il committente dovrà accertare la presenza del libretto ENPI/ISPESL comprovante l'avvenuta omologazione

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

dell'impianto corredato di verbali delle verifiche eseguite, rapporti di manutenzione semestrale rilasciati dal manutentore, schemi elettrici, schemi di principio idraulici.

Per impianti conformi ai requisiti delle direttive comunitarie 2014/33/UE (o la direttiva 95/16/CE che è stata sostituita), cioè marcati CE dovrà accertare la presenza della dichiarazione CE/UE di conformità, manuale uso manutenzione, registro dell'impianto corredato di verbali delle verifiche eseguite, rapporti di manutenzione semestrale rilasciati dal manutentore, schemi elettrici, schemi di principio idraulici, comunicazione di messa in esercizio, assegnazione numero di matricola da parte del Comune.

La scadenza della verifica dovrà essere precisata dal committente.

Da parte sua il committente si impegna a fornire ai rappresentanti di leS incaricati del servizio di verifica la massima collaborazione, l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

Peraltro il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da leS nel caso sussista un conflitto di interessi, come indicato al punto 14.

6.3 OBBLIGHI DEL MANUTENTORE (paragrafo di carattere informativo)

E' responsabile della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento.

Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e 1 volta l'anno per i montacarichi

- a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16 D.P.R. 162/99 s.m.i.;

Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore deve eseguire quanto impartito in sede di verifica dall'ispettore leS.

7. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGHI DI leS

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica degli ascensori sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i., ovvero alle norme/legislazione tecnica di riferimento.

A tal fine l'impianto verrà verificato applicando le procedure tecniche di verifica leS (PR 03) a supporto delle norme tecniche pertinenti cui deve essere conforme; fa parte integrante della verifica anche l'esame della documentazione.

Le principali normative tecniche applicabili come riferimento (l'elenco non è esaustivo) per gli ascensori sono:

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

- D.P.R. n. 1497 del 29/05/1963
- D.M. del 28/05/1979
- D.M. n. 587 del 09/12/1987
- D.P.R. n. 268 del 28/03/1994
- Norme armonizzate serie EN 81 e UNI EN 10411 (per le straordinarie);
- D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e s.m.i. nonché D.P.P. n.7/2012;
- Direttiva Ascensori 2014/33/UE in sostituzione della 95/16/CE abrogata a decorrere dal 20/04/2016;
- Direttiva 2006/42/CE

Sarà cura dell'ispettore leS svolgere con cura e diligenza professionale il servizio, rispettando i requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità professionale riconosciuti da leS in sede di Accreditamento e Autorizzazione dai competenti organi Nazionali, al fine di ottemperare alla finalità della verifica enunciate nell'art.4.

Si precisa che leS, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione, vendita, manutenzione o servizio affine che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica degli ascensori.

Il presente regolamento viene applicato da leS in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano il servizio di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detto servizio non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori già verificati.

L'ispettore leS ultimata la verifica periodica consegna il verbale a leS che provvede a riesaminarlo.

Il verbale dell'ispettore assume validità a seguito del suo riesame e verrà inviato al committente/proprietario e alla ditta di manutenzione tramite posta elettronica o posta ordinaria.

In caso di esito negativo della verifica leS applicherà una "procedura celere" per il riesame da parte della funzione deliberante di leS, (entro 5 gg dalla data della verifica), e in caso di conferma dell'esito, vi sarà comunicazione da parte di leS al Comune di pertinenza (entro 7 gg dalla data della verifica).

Una volta emesso il verbale di verifica periodica / straordinaria leS aggiorna la propria documentazione e sistema informatico degli ascensori e macchine con indicazione dei dati relativa alla verifica svolta secondo le procedure interne documentate di leS.

Pertanto risultano sempre reperibili almeno le seguenti informazioni:

- identificazione dell'ascensore;
- manutentore;

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

- proprietario;
- legale rappresentante/amministratore;
- luogo di installazione;
- tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto;
- la data di esecuzione della verifica.

In particolari condizioni, quali notevole distanza dell'impianto da verificare dalla sede leS o di quella degli ispettori, strumentazione di leS fuori servizio, ecc., leS ha facoltà di delegare ad altri organismi notificati da essa qualificati, e in possesso del relativo certificato di accreditamento e autorizzazione ministeriale in corso di validità, l'esecuzione dell'attività descritta, previo consenso scritto del committente, mantenendo comunque la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del committente.

8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- Il proprietario / legale rappresentante presenta richiesta di attivazione del servizio a leS compilando nelle sue parti il modulo "M 11 – Conferimento incarico per le verifiche periodiche e straordinarie", tale modulo dovrà riportare data e firma del soggetto richiedente e contiene le condizioni del servizio;
- leS, esamina l'incarico, al fine di garantire che i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati, ed abbia la capacità di soddisfare i requisiti definiti;
- In caso di esito positivo dello punto precedente, leS accetta formalmente l'incarico.

9. RICHIESTA DI VERIFICA STRAORDINARIA A CURA DEL COMMITTENTE (Art.14 D.P.R. 162/99 e s.m.i.)

Nei seguenti casi, il committente che abbia attivato il servizio di verifica periodica ai sensi dell'art.13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. ovvero sottoscritto l'incarico rappresentato dal modulo M 11, deve richiedere a leS la verifica straordinaria:

- a) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo
- b) in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio
- c) nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. 162/99 s.m.i. ovvero, modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (fra cui i componenti di sicurezza così come definiti dalle norme armonizzate serie EN 81); 6) riattivazione dell'impianto dopo fermo prolungato dell'impianto.
- d) verifica straordinaria di attivazione (nel caso in cui la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto avvenga oltre il limite temporale di sessanta giorni).

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

Tali modifiche dovranno essere tempestivamente descritte e comunicate a leS al fine della loro valutazione della conformità e rispondenza alle pertinenti norme di buona tecnica, avendo cura di fornire la documentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell'attività.

La verifica straordinaria sarà oggetto di una quotazione a parte il servizio di verifica periodica secondo art.13 D.P.R. 162/99 e s.m.i., che sarà definita seconda dell'entità della modifica ma comunque rispondente al Tariffario leS.

Il servizio di verifica straordinaria si attiva su formale richiesta del committente (via fax, e-mail, ecc.).

Qualora in sede di verifica periodica si riscontrino modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione che richiedano l'esecuzione di verifica straordinaria l'ispettore leS provvederà di conseguenza senza alcun preavviso al committente.

10. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto di verifica periodica e straordinaria (Artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/1999) stipulato da leS con il cliente prevede una durata biennale e, di norma, il tacito rinnovo per un analogo periodo di due anni al momento della scadenza per la verifica periodica; si intende valido fino all'emissione della fattura, conclusione della prestazione, per la verifica straordinaria.

Il Cliente e leS, hanno comunque la facoltà di disdire formalmente il contratto, dandone comunicazione alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o mezzo equivalente.

leS si riserva la facoltà di risolvere il contratto, declinando ogni responsabilità in merito alla verifica non effettuata, nei casi in cui il Cliente non soddisfi gli adempimenti descritti nel presente regolamento, in particolare nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti per le prestazioni effettuate.

Si precisa che nei casi in cui le inadempienze del Cliente, riscontrate da leS nell'esercizio delle sue funzioni, rientrano nella inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 162/1999, leS è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune competente per territorio (Articolo 12, comma 7 del D.P.R. 162/1999).

11. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati su formale richiesta (fax, e-mail, ecc.).

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con leS o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Il documento può essere scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page.

12. TARIFFE E FATTURAZIONE

Le tariffe praticate da leS relative alla verifica sono riportate nel modulo "M 11 – Conferimento incarico per le verifiche periodiche e straordinarie" e sono conformi al Tariffario leS.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

In casi particolari, quali notevole distanza dell'impianto da verificare dalla sede dell'ispettore di zona competente e/o sede leS, casi di particolare urgenza per l'esecuzione della verifica, può essere applicata una maggiorazione, stabilita dalla direzione leS.

La fatturazione avviene dopo l'esecuzione della prestazione.

13. PROCEDURA DI RICORSO/RECLAMO DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente può avanzare ricorsi a leS in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate.

Lo stesso cliente o altre parti interessate, possono altresì avanzare reclami per motivi di insoddisfazione in relazione alla prestazione offerta (o comunque per motivi diversi da quelli che portano a ricorso) che verranno anch'essi riesaminati da leS. Il modulo per presentare i reclami e ricorsi può essere richiesto ed inviato in forma cartacea o informatizzata, e scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page. leS ha facoltà di richiedere al cliente tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre un ulteriore approfondimento tecnico sull'impianto oggetto dell'ispezione.

Il ricorso/reclamo viene trattato secondo la procedura interna leS dedicata (RG 02 "Regolamento generale reclami e ricorsi"), sentendo eventualmente i rappresentanti del cliente, comunicando le proprie decisioni, relative all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/email entro il periodo di 30gg dalla comunicazione del cliente a cura di leS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti leS coinvolti nel processo valutativo, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.

Tutta l'attività svolta da leS verrà riesaminata, ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del cliente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

leS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

14. RICUSAZIONE

Il richiedente della verifica periodica e/o straordinaria ha diritto di ricusare l'ispettore incaricato dalla leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta in qualsiasi momento del processo ma comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data pianificata per l'attività.

La gestione di tale richiesta segue l'iter esposto al punto 13.

15. MODIFICHE

Le modifiche apportate al presente regolamento, vengono gestite secondo quanto previsto dai documenti di sistema della leS. Sarà sempre possibile risalire ad una determinata versione del documento in quanto registrata e archiviata. La documentazione aggiornata, sarà sempre disponibile e scaricabile dal sito della leS. I clienti interessati dalle modifiche verranno avvisati di tali modifiche (tramite fax, e-mail, ecc.). Entro il termine di 60 gg

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA

dalla notifica, il cliente potrà comunicare a leS la non accettazione delle stesse, comportando di conseguenza l'annullamento del rapporto contrattuale. Scaduto il termine di 60 gg la nuova emissione del regolamento si considera accettata.

16. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

A differenza dei dati personali, trattati secondo l'informativa "I 01" presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it, la documentazione tecnica relativa all'attività di ispezione di un determinato impianto, verrà conservata dalla leS per almeno 10 anni.

17. PRIVACY

Il Committente acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere, in conformità all'informativa "I 01" presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it.

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da leS per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

leS assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli ascensori vengono trattate in maniera strettamente riservata, il personale di leS coinvolto nella verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio leS.

18. DIRITTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE ACCREDIA

Il committente riconosce il diritto dell'Ente di Accredito Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere alla propria sede, ai luoghi di installazione dei prodotti da verificare, in accompagnamento a personale di leS, anche con preavviso minimo.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bolzano.

Copia controllata numero 1 distribuita a ACCREDIA costituita da n.11 pagine totali.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
07	15/06/2018	Presenza in carico osservazione Accredia 13-06-2018	RSQ	DT	LRA